

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 14538 del 02/08/2021 BOLOGNA

Proposta: DPG/2021/14997 del 30/07/2021

Struttura proponente: SERVIZIO GIURIDICO DELL'AMBIENTE, RIFIUTI, BONIFICA SITI CONTAMINATI E SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI
DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Oggetto: APPROVAZIONE DELLA SCHEDA TECNICA DEI SOTTOPRODOTTI DENOMINATI " BRATTEE E SETE DI MAIS; SPIGHE DI MAIS NON CONFORMI; TUTOLI DI MAIS; GRANELLA DI SCARTO NON TRATTATA" .

Autorità emanante: IL RESPONSABILE - SERVIZIO GIURIDICO DELL'AMBIENTE, RIFIUTI, BONIFICA SITI CONTAMINATI E SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI

Firmatario: CRISTINA GOVONI in qualità di Responsabile di servizio

Responsabile del procedimento: Cristina Govoni

Firmato digitalmente

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti:

- la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la legge regionale 5 ottobre 2015, n. 16 "Disposizioni a sostegno dell'economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla legge regionale 19 agosto 1996 n. 31 (disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)";
- il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 ottobre 2016, n. 264 "Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti";
- la deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale 3 maggio 2016, n. 67 "Decisione sulle osservazioni pervenute e approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR) (Proposta della Giunta regionale in data 8 gennaio 2016, n. 1)";
- la deliberazione di Giunta regionale n. 2260 del 2016 "Istituzione dell'Elenco regionale dei sottoprodotti";
- la determinazione 5 luglio 2016, n. 10718 "Istituzione coordinamento permanente con le associazioni di categoria finalizzato alla individuazione da parte delle imprese dei sottoprodotti di cui all'articolo 184 bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, nel rispetto della normativa di settore, previsto all'art. 3 della legge regionale 5 ottobre 2015, n. 16";
- la deliberazione di Giunta n. 643 del 03 maggio 2021 "Presentazione all'Assemblea legislativa degli obiettivi e delle scelte strategiche generali del piano regionale di gestione dei rifiuti e per la bonifica delle aree inquinate";

Premesso che:

- la direttiva europea 2008/98/CE, all'articolo 5, stabilisce le condizioni da soddisfare affinché sostanze

- o oggetti specifici siano considerati sottoprodotti e non rifiuti;
- la normativa italiana di recepimento, all'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006, qualifica come sottoprodotto e non rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:
 - a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
 - b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
 - c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
 - d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana;
 - l'art. 3, comma 1, della legge regionale n. 16/2015 prevede che entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore la Regione attivi un coordinamento permanente con le associazioni di categoria finalizzato alla individuazione da parte delle imprese dei sottoprodotti di cui all'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006, nel rispetto della normativa di settore al fine di favorire il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione della produzione di rifiuti di cui all'art. 1, comma 6 della medesima Legge;
 - il Piano regionale di gestione dei rifiuti, approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 67 del 3 maggio 2016, ai fini della prevenzione della produzione di particolari tipologie di rifiuti speciali prevede la possibilità di istituire un tavolo di lavoro, costituito dai maggiori portatori di interesse, per l'identificazione di sottoprodotti e lo studio delle condizioni che ne agevolano l'utilizzo;

Dato atto che:

- con determinazione n. 10718/2016 è stato costituito il Coordinamento permanente sottoprodotti (di seguito, Coordinamento) formato da rappresentanti della Regione Emilia-Romagna, di ARPAE Emilia-Romagna, del Tavolo Regionale dell'Imprenditoria, di Confindustria Emilia-Romagna e di Coldiretti Emilia-Romagna;
- il Coordinamento ha ricevuto il mandato di definire buone pratiche tecniche e gestionali che, nel rispetto delle normative vigenti ed in particolare dell'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006, possano consentire di individuare, caso per caso, da parte delle imprese, determinati sottoprodotti nell'ambito dei diversi cicli produttivi;

Richiamata la deliberazione di Giunta regionale n. 2260 del 2016, con la quale è stato istituito l'Elenco regionale dei sottoprodotti presso la Regione Emilia-Romagna ed è stato dato mandato al Responsabile del Servizio giuridico dell'ambiente, rifiuti, bonifica siti contaminati e servizi pubblici ambientali di formalizzare con determina le caratteristiche dei processi produttivi e dei sottoprodotti da essi derivanti per le filiere individuate nell'ambito del Coordinamento; è stato disposto che le imprese regionali possano richiedere l'iscrizione all'Elenco nei casi in cui il proprio processo produttivo e le sostanze o oggetti da esso derivanti rispettino le caratteristiche individuate con la sopra citata determina e sussistano i requisiti ai sensi della normativa vigente per la qualifica di tali sostanze e/o oggetti come sottoprodotti;

Richiamata la deliberazione di Giunta n. 643/2019 che, nell'ambito della strategia di prevenzione della produzione dei rifiuti, conferma gli obiettivi perseguiti con l'istituzione dell'elenco regionale dei sottoprodotti;

Considerato che:

- il Coordinamento ha analizzato il processo di produzione dei residui generati dai processi di produzione e lavorazione, di tipo industriale, delle sementi di mais e di altre colture destinate all'agricoltura professionale;
- nell'ambito di tale Coordinamento sono state valutate e condivise come risulta dai documenti agli atti del Servizio Giuridico dell'Ambiente, rifiuti, bonifica siti contaminati e servizi pubblici ambientali, le caratteristiche tecniche e gestionali che consentono di qualificare tali residui di produzione come sottoprodotti nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 184-bis del d.lgs. n. 152 del 2006;

Ritenuto, quindi, di:

- approvare la scheda in cui sono riportate le caratteristiche dei residui derivanti dal processo di lavorazione delle sementi certificate;
- disporre che le imprese che producono i residui generati dai processi di produzione e lavorazione, di tipo industriale, delle sementi di mais e di altre colture destinate all'agricoltura professionale aventi le caratteristiche specificate nella scheda sopra indicata possano richiedere l'iscrizione nell'"Elenco regionale dei sottoprodotti" nel rispetto delle ulteriori condizioni stabilite dalla deliberazione di Giunta n. 2260 del 2016 per tale iscrizione;

Dato atto del parere allegato;

d e t e r m i n a

per le ragioni in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare la scheda relativa ai sottoprodotti denominati "brattee e sete di mais; spighe di mais non conformi; tutoli di mais; granella di scarto non trattata" - Processo produttivo n. 9, allegato parte integrante della presente determinazione;
2. di disporre che le imprese che producono i residui derivanti dal processo produttivo avente le caratteristiche indicate nella scheda di cui al punto 1) della presente determinazione possano richiedere l'iscrizione nell'"Elenco regionale dei sottoprodotti" nel rispetto delle ulteriori condizioni stabilite dalla deliberazione di Giunta n. 2260 del 2016 per tale iscrizione;
3. di pubblicare integralmente il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Cristina Govoni

Scheda relativa ai sottoprodotti del processo di lavorazione delle sementi certificate denominati: "brattee e sete di mais; spighe di mais non conformi; tutoli di mais; granella di scarto non trattata" - Processo produttivo n. 9

1. Denominazione dei sottoprodotti

- a) Brattee e sete di mais;
- b) Spighe di mais non conformi;
- c) Tutoli di mais;
- d) Granella di scarto non trattata.

2. Tipologia di sottoprodotto

Agroindustriale.

3. Descrizione e caratteristiche del sottoprodotto

Residui generati dai processi di produzione e di lavorazione, di tipo industriale, delle sementi di mais e di altre colture, destinate all'agricoltura professionale.

I residui constano in:

- a) Brattee e sete di mais: scarto verde proveniente dalla fase del processo produttivo di sfogliatura ed esclusivo della semente di mais.
- b) Spighe di mais non conformi: scarto verde proveniente dalla fase del processo produttivo di cernita ed esclusivo della semente di mais.
- c) Tutoli di mais: scarto essiccato proveniente dal processo di sgranatura delle spighe, dopo la fase di essiccazione e prima di qualsiasi trattamento. Anche questo scarto è esclusivo della semente di mais.
- d) Granella di scarto non trattata. Può essere di due tipi:
 - residuo verde proveniente esclusivamente dalla semente di mais, in particolare dalle fasi di sfogliatura e cernita delle spighe di mais;
 - residuo essiccato proveniente dalla fase di sgranatura (esclusiva delle spighe di mais) e dalle

fasi di calibratura e certificazione dei lotti (in questo caso fasi del processo caratterizzanti tutte le tipologie di sementi).

4. Utilizzatori

a) Brattee e sete di mais:

- i. Impianti per la produzione di biogas;
- ii. Impianti di combustione destinati alla produzione di energia.

b) Spighe di mais non conformi:

- i. Impianti per la produzione di biogas;
- ii. Impianti di combustione destinati alla produzione di energia.

c) Tutoli di mais:

- i. Impianti per la produzione di biogas;
- ii. Impianti di combustione destinati alla produzione di energia.
- iii. Utilizzo nella produzione di lettiere per piccoli animali.

d) Granella di scarto non trattata:

- i. Impianti per la produzione di biogas;
- ii. Impianti di combustione destinati alla produzione di energia.

5. Trattamenti

Ove necessario i residui sono avviati a trattamenti di riduzione di volumi mediante trinciatura.

6. Requisiti standard di prodotto

Con riferimento agli specifici utilizzi si devono rispettare tutti i requisiti relativi ai prodotti ed alla protezione della salute e dell'ambiente e non devono essere causati impatti negativi sull'ambiente e la salute umana.

Si precisa a tal riguardo che nella Relazione Tecnica dovrà essere riportata l'indicazione della rispondenza di tali sottoprodotti agli standard merceologici ed alle norme tecniche di settore.

Quando destinati alla produzione di energia in impianti di combustione dovranno essere conformi a quanto previsto all'Allegato 1, Sezione 2 del DM 264/2016 (rif. Allegato X, parte II, Sezione 4, lettera e) della Parte V del D.Lgs. 152/2006.

Quando destinati all'utilizzo per lettieri di piccoli animali, dovranno possedere caratteristiche chimico-biologiche di atossicità e di sicurezza idonee a non creare rischio per la salute dell'animale.

7. Aspetti gestionali

Le fasi di raccolta, deposito, movimentazione e trasporto di tali residui devono avvenire nel rispetto delle normative vigenti sia di carattere sanitario che ambientale.

Il deposito deve essere effettuato in luoghi dedicati, costituiti da vasche, silos o piazzali impermeabili che consentano la raccolta e la corretta gestione dei percolati e/o delle acque di dilavamento. Il deposito deve essere adeguatamente protetto, eventualmente anche mediante appositi teli di copertura, o, in alternativa, non deve superare le 48 ore.

In ogni caso occorre che i tempi e le modalità di conduzione del deposito siano congrui con il requisito della certezza del successivo utilizzo. In particolare, considerata la stagionalità di questo tipo di produzioni, il deposito protetto non deve superare il termine di una annualità per i prodotti essiccati.

Nello specifico, valgono le seguenti modalità.

- a) Brattee e sete di mais: deposito su piazzale esterno impermeabile. Il deposito dei residui generati dalla lavorazione di ogni lotto entrante non supera le 48 ore.
- b) Spighe di mais non conformi: deposito su piazzale esterno impermeabile. Il deposito dei residui generati dalla lavorazione di ogni lotto entrante non supera le 48 ore.

c) Tutoli di mais: i tutoli di mais vengono quotidianamente raccolti in sili chiusi dedicati protetti da intemperie e maltempo. Dai sili i tutoli vengono caricati direttamente sui mezzi per il conferimento a Terzi acquirenti. Il materiale può permanere fino ad un anno.

d) Granella di scarto non trattata.

- Granella di scarto verde: depositata a terra in una trincea esterna dedicata, prima di essere caricata, tramite l'utilizzo di sollevatori telescopici, direttamente sui mezzi per il conferimento a Terzi acquirenti. Il deposito dei residui generati dalla lavorazione di ogni lotto entrante non supera le 48 ore.
- Granella di scarto essiccata: depositate in sili dedicati o cassoni metallici e collocati all'interno del magazzino. Il materiale può permanere fino ad un anno.

Nelle fasi di raccolta, deposito, movimentazione e trasporto dei residui verdi considerati sottoprodotti non devono avvenire commistioni con rifiuti o altre sostanze e materiali. Tali fasi devono essere gestite nel rispetto della normativa vigente, evitando la formazione di percolato e di emissioni odorigene.